



Bollettino mensile
Anno V - n. 2/2010

Publicato il 31 marzo 2010

ISVAP (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio Studi
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Centralino 06/42133.1
Fax Sezione Studi 06/42133.735
e-mail: Serv.Studi@isvap.it

Direttore Responsabile Dr. Giovanni CUCINOTTA

Indice

1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1 <i>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</i>	3
Provvedimento n. 2773 del 9 febbraio 2010 ProgressAssicurazioni S.p.A., con sede in Palermo – Nomina del commissario per la gestione provvisoria e conseguente sospensione delle funzioni degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa.	5
Provvedimento n. 2775 del 18 febbraio 2010 Decadenza della dott.ssa Giulia Maria Ligresti dalla carica di amministratore ricoperta nelle società Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A.	7
Provvedimento n. 2776 del 18 febbraio 2010 Decadenza della dott.ssa Maria Luisa Mosconi dalla carica di sindaco ricoperta nelle società Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A.	10
1.1.1 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209	13
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di EA-IHS Services Nigeria Limited.....	13
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di AUTOTAL Insurance Service Provider Limited Liability Company	13
Autorizzazione a Fondiaria-Sai S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo di DDOR Re Joint Stock Reinsurance Company.	13
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Webbroker S.A.....	13
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	15
2.1 <i>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE</i>	17
2.2 <i>SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI</i>	117

OMISSIS

OMISSIS

2.3	<i>SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI AVVERSO LE SANZIONI</i>	151
	Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 1385 del 2 febbraio 2010.	153
	Sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 1663 dell'8 febbraio 2010.....	156
3.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	165
	3.1 <i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i>	167
4.	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90).....	169
	Parere del 4 dicembre 2009 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali	

	sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte di Fondiaria-SAI S.p.A. del controllo esclusivo della società Popolare Vita S.p.A.....	171
5.	ALTRE NOTIZIE.....	175
5.1	MODIFICHE STATUTARIE	177
	Aumento di capitale sociale di Arag Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona	177
	Aumento di capitale sociale di Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo	177
5.2	TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	177
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Zurich España, Companhia de Seguros y Reaseguros S.A., con sede in Spagna, alla Zurich Insurance plc., con sede in Irlanda	177
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della Alpha Insurance A/S alla società Gaia Insurance A/S, entrambe con sede in Danimarca.....	178
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società British Marine Luxembourg S.A., con sede legale nel Regno Unito	178
5.3	CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	179
5.4	TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA	180
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	180

1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2773 del 9 febbraio 2010

Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo – Nomina del commissario per la gestione provvisoria e conseguente sospensione delle funzioni degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 221 e 222;

VISTO il d.m. 12 marzo 1982 con il quale Progress Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività e riassicurativa in alcuni rami danni;

VISTA la nota del 6 agosto 2009 con la quale l'Autorità ha contestato a Progress Assicurazioni S.p.A. la violazione degli artt. 44 e 46 del d.lgs. n. 209/2005, tenuto conto che la situazione del margine di solvibilità al 30 giugno 2009 presentava un deficit di elementi costitutivi pari a 13 milioni di euro ed il mancato possesso della quota di garanzia per 1,2 milioni di euro ed ha chiesto la presentazione di un piano di finanziamento a breve termine ai sensi dell'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2729 del 6 agosto 2009 con il quale è stato fatto divieto a Progress Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 di compiere atti di disposizione sui propri beni esistenti sul territorio della Repubblica italiana;

VISTE le note del 28 gennaio e 1° febbraio 2010 con le quali Progress Assicurazioni S.p.A. ha comunicato, rispettivamente, la situazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità al 31 dicembre 2009;

CONSIDERATO che dalle suddette note risulta che la società non dispone delle condizioni di esercizio avendo rilevato una carenza del margine di solvibilità disponibile per 21,9 milioni di euro e della quota di garanzia per 10,1 milioni di euro nonché un'insufficienza di attivi idonei alla copertura delle riserve tecniche per 10,2 milioni di euro;

CONSIDERATO che da tale documentazione risulta inoltre una perdita al 31 dicembre 2009 stimata pari a 63,7 milioni di euro;

CONSIDERATO altresì che la società di revisione incaricata PriceWaterHouseCoopers S.p.A. con lettera del 2 febbraio 2010 ha comunicato, ai sensi dell'art. 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, a causa della significativa perdita stimata, il capitale

sociale si è ridotto al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327 del Codice Civile e al di sotto del capitale minimo richiesto per lo svolgimento dell'attività assicurativa, facendo ricadere Progress Assicurazioni S.p.A. nella fattispecie prevista dall'art. 2447 del Codice Civile;

RILEVATO che gli interventi finanziari posti in essere dall'azionista, anche recentemente, risultano insufficienti a ripristinare adeguatamente il possesso dei requisiti di vigilanza prudenziale ed a garantire all'impresa condizioni di esercizio stabili;

CONSIDERATO che i fatti descritti integrano i presupposti di cui all'art. 231 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e motivano le ragioni di assoluta urgenza di cui all'art. 230 del medesimo decreto risultando un progressivo deterioramento delle condizioni di esercizio e sussistendo la necessità di adottare immediati interventi di salvaguardia a garanzia degli assicurati, dei danneggiati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative;

Dispone

la nomina, ai sensi dell'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del Prof. Avv. Andrea Gemma, nato a Roma il 10 maggio 1973, quale commissario per la gestione provvisoria di Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo, Piazza A. Gentili 3, per la durata massima di due mesi dalla data di adozione del presente provvedimento.

Sono conseguentemente sospese le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo della società.

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

Provvedimento n. 2775 del 18 febbraio 2010

Decadenza della dott.ssa Giulia Maria Ligresti dalla carica di amministratore ricoperta nelle società Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, ed in particolare l'articolo 76 del medesimo decreto, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività assicurativa, ed in particolare l'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto;

VISTO il Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10, recante la procedura di accesso all'attività assicurativa e in particolare gli articoli 4 e 45 del medesimo Regolamento;

VISTE le lettere del 9 ottobre 2009 con le quali la dott.ssa Giulia Maria Ligresti, in qualità di amministratore, ha comunicato a Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., di trovarsi nella sfera di applicabilità della situazione impeditiva di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997 e all'articolo 45 del Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10, in quanto ha ricoperto la carica di consigliere d'amministrazione presso la Helm Finance Sgr S.p.A., società posta in liquidazione coatta amministrativa in data 31 luglio 2009, e di aver presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo per il Lazio;

VISTA l'ordinanza del Tribunale Amministrativo per il Lazio del 30 ottobre 2009 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione cautelare formulata dalla dott.ssa Giulia Maria Ligresti, perché proposta avverso una norma regolamentare la cui lesività è condizionata all'adozione dell'atto dichiarativo, nella specie non adottato;

VISTE le lettere del 12 novembre 2009 con le quali Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. hanno comunicato all'Autorità le decisioni assunte il 9 novembre 2009 dai rispettivi Consigli di Amministrazione, e precisamente di non procedere alla pronuncia di decadenza di Maria Giulia Ligresti dalla carica di amministratore e di devolvere all'Autorità la questione dell'applicabilità delle norme di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997 e all'articolo 45 del Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10;

VISTE le note del 13 novembre 2009 con le quali l'Autorità ha ribadito a Fondiaria-Sai S.p.A. ed a Milano Assicurazioni S.p.A. gli obblighi stabiliti dall'art. 76 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto l'ordinamento giuridico non attribuisce all'organo di controllo un potere interpretativo di disposizioni di legge primaria o regolamentari di altri soggetti;

VISTE le note del 23 dicembre 2009 con le quali l'Autorità ha invitato Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. ad accertare la ricorrenza di eventuali cause impeditive di propri esponenti aziendali, anche tenuto conto del criterio delineato nell'ordinanza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sezione III Ter, del 27 novembre 2009, relativa ad analoga situazione impeditiva per un esponente aziendale di altra impresa assicuratrice, che ha imposto agli organi societari di *"accertare l'effettiva attribuibilità dei fatti che hanno causato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dell'interessato"*;

VISTA la lettera del 1° febbraio 2010 con la quale Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. hanno comunicato all'Autorità che il 27 gennaio 2010 i rispettivi Consigli di Amministrazione hanno deliberato di non procedere alla pronuncia di decadenza della dott.ssa Giulia Maria Ligresti dalla carica di amministratore, ritenendo che la citata ordinanza del 27 novembre 2009 abbia efficacia *erga omnes* e che, in conseguenza della sospensione della norma censurata e dell'assenza di altre norme di riferimento, i Consigli di amministrazione siano nella impossibilità *"di operare una valutazione circa la responsabilità di un esponente aziendale rispetto alla crisi di un soggetto terzo, in assenza di alcun criterio orientativo circa tale apprezzamento"*;

CONSIDERATA l'inerzia dei rispettivi Consigli di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. e di Milano Assicurazioni S.p.A., nella valutazione sostanziale circa l'effettivo coinvolgimento della dott.ssa Giulia Maria Ligresti nelle situazioni impeditive di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, pur a fronte di un preciso obbligo normativo di procedervi in *primis*, obbligo ribadito dall'ordinanza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sez. III Ter, del 27 novembre 2009;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 76, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, l'Autorità è tenuta a procedere alla declaratoria di decadenza degli esponenti aziendali per difetto iniziale o sopravvenuto dei requisiti, in caso di inerzia dei rispettivi organi amministrativi;

RITENUTO che nella specie, ricorrano i presupposti per la pronuncia, da parte dell'Autorità, di decadenza della dott.ssa Giulia Maria Ligresti dalla carica di amministratore ricoperta nelle società indicate;

Dispone

ai sensi dell'articolo 76, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, la dott.ssa Giulia Maria Ligresti è decaduta dalla carica di amministratore ricoperta in Fondiaria-Sai S.p.A. ed in Milano Assicurazioni S.p.A..

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Codice delle Assicurazioni Private.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

Provvedimento n. 2776 del 18 febbraio 2010

Decadenza della dott.ssa Maria Luisa Mosconi dalla carica di sindaco ricoperta nelle società Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, ed in particolare l'articolo 76 del medesimo decreto, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività assicurativa, ed in particolare l'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto;

VISTO il Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10, recante la procedura di accesso all'attività assicurativa, ed in particolare gli articoli 4 e 45 del medesimo Regolamento;

VISTE le lettere del 9 ottobre 2009 con le quali la dott.ssa Maria Luisa Mosconi, in qualità rispettivamente di sindaco supplente e di sindaco effettivo, ha comunicato a Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., di trovarsi nella sfera di applicabilità della situazione impeditiva di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997 e all'articolo 45 del Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10, in quanto ha ricoperto la carica di presidente del collegio sindacale e di sindaco supplente presso la Helm Finance Sgr S.p.A., società posta in liquidazione coatta amministrativa in data 31 luglio 2009, e di aver presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo per il Lazio;

VISTA l'ordinanza del Tribunale Amministrativo per il Lazio del 30 ottobre 2009 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione cautelare formulata dalla dott.ssa Maria Luisa Mosconi, perché proposta avverso una norma regolamentare la cui lesività è condizionata all'adozione dell'atto dichiarativo, nella specie non adottato;

VISTE le lettere del 12 novembre 2009 con le quali Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. hanno comunicato all'Autorità le decisioni assunte il 9 novembre 2009 dai rispettivi Consigli di Amministrazione, e precisamente di non procedere alla pronuncia di decadenza della dott.ssa Maria Luisa Mosconi dalla carica, rispettivamente di sindaco supplente e di sindaco effettivo, e di devolvere all'Autorità la questione dell'applicabilità delle norme di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, e all'articolo 45 del Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10;

VISTE le note del 13 novembre 2009 con le quali l'Autorità ha ribadito a Fondiaria-Sai S.p.A. ed a Milano Assicurazioni S.p.A. gli obblighi stabiliti dall'art. 76 del Codice delle

Assicurazioni Private, in quanto l'ordinamento giuridico non attribuisce all'organo di controllo un potere interpretativo di disposizioni di legge primaria o regolamentari di altri soggetti;

VISTE le note del 23 dicembre 2009 con le quali l'Autorità ha invitato Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. ad accertare la ricorrenza di eventuali cause impeditive di propri esponenti aziendali, anche tenuto conto del criterio delineato nell'ordinanza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sezione III Ter, del 27 novembre 2009, relativa ad analoga situazione impeditiva per un esponente aziendale di altra impresa assicuratrice, che ha imposto agli organi societari di *"accertare l'effettiva attribuibilità dei fatti che hanno causato la crisi aziendale a comportamenti censurabili dell'interessato"*;

VISTA la lettera del 1° febbraio 2010 con la quale Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. hanno comunicato all'Autorità che il 27 gennaio 2010 i rispettivi Consigli di Amministrazione hanno deliberato di non procedere alla pronuncia di decadenza della dott.ssa Maria Luisa Mosconi dalla carica, rispettivamente di sindaco supplente e di sindaco effettivo, ritenendo che la citata ordinanza del 27 novembre 2009 abbia efficacia *erga omnes* e che, in conseguenza della sospensione della norma censurata e dell'assenza di altre norme di riferimento, i Consigli di amministrazione siano nella impossibilità *"di operare una valutazione circa la responsabilità di un esponente aziendale rispetto alla crisi di un soggetto terzo, in assenza di alcun criterio orientativo circa tale apprezzamento"*;

CONSIDERATA l'inerzia dei rispettivi Consigli di Amministrazione di Fondiaria-Sai S.p.A. e di Milano Assicurazioni S.p.A., nella valutazione sostanziale circa l'effettivo coinvolgimento della dott.ssa Maria Luisa Mosconi nelle situazioni impeditive di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, pur a fronte di un preciso obbligo normativo di procedervi in *primis*, obbligo ribadito dall'ordinanza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sez. III Ter, del 27 novembre 2009;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 76, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, l'Autorità è tenuta a procedere alla declaratoria di decadenza degli esponenti aziendali per difetto iniziale o sopravvenuto dei requisiti, in caso di inerzia dei rispettivi organi amministrativi;

RITENUTO che nella specie, ricorrano i presupposti per la pronuncia, da parte dell'Autorità, di decadenza della dott.ssa Maria Luisa Mosconi dalla carica di sindaco supplente e di sindaco effettivo ricoperta nelle società indicate;

Dispone

ai sensi dell'articolo 76, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, la dott.ssa Maria Luisa Mosconi è decaduta dalla carica di sindaco supplente ricoperta in Fondiaria-Sai S.p.A. e di sindaco effettivo ricoperta in Milano Assicurazioni S.p.A..

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Codice delle Assicurazioni Private.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

1.1.1 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005 N. 209

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di EA-IHS Services Nigeria Limited

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 26 gennaio 2010 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite della controllata Europ Assistance IHS Services SAS, una partecipazione di controllo nel capitale sociale di EA-IHS Services Nigeria Limited.

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di AUTOTAL Insurance Service Provider Limited Liability Company

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 26 gennaio 2010 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite della controllata Generali-Providencia Biztosito Rt, una partecipazione di controllo nel capitale sociale di AUTOTAL Insurance Service Provider Limited Liability Company.

Autorizzazione a Fondiaria-Sai S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo di DDOR Re Joint Stock Reinsurance Company.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - in data 5 febbraio 2010, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Fondiaria-Sai S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo della costituenda società DDOR Re Joint Stock Reinsurance Company, con sede in Novi Sad (Serbia).

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Webbroker S.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 22 febbraio 2010 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite della controllata Generali Belgium S.A., una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Webbroker S.A.

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 35 del 6 febbraio 2010.	Decisione della Commissione del 5 febbraio 2010 relativa all'adeguatezza delle autorità competenti di alcuni paesi terzi in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
C 45 E del 23 febbraio 2010.	Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sul progetto di direttiva della Commissione che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio.
C 46 E del 24 febbraio 2010.	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 gennaio 2009 sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa.
C 46 E del 24 febbraio 2010.	Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001).

4. PARERI RESI
ALL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

Parere del 4 dicembre 2009

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte di Fondiaria-SAI S.p.A. del controllo esclusivo della società Popolare Vita S.p.A.

Si fa riferimento alla nota del 9 novembre 2009, prot. n. 0063011, pervenuta a questa Autorità in pari data, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM), nel comunicare l'avvio di un procedimento per omessa comunicazione dell'acquisizione del controllo della società Popolare Vita S.p.A. da parte di Fondiaria-SAI S.p.A. realizzata nel corso dell'anno 2007, ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine alla predetta acquisizione.

1. Premessa e descrizione dell'operazione

L'operazione, oggetto di comunicazione successiva in quanto già perfezionata alla fine del 2007, consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Popolare Vita S.p.A. da parte di Fondiaria-SAI S.p.A., a seguito delle modifiche apportate in data 7 settembre 2007 al patto sociale disciplinante i rapporti di *governance*, stipulato tra i soci Fondiaria-SAI e Holding di Partecipazioni Finanziarie Popolare di Verona e Novara S.p.A. ("HPFP") società a sua volta controllata dal Banco Popolare soc. coop.

L'operazione di concentrazione era stata oggetto di comunicazione a codesta AGCM in data 14 giugno 2007 che, con provvedimento del 3 agosto 2007 si era pronunciata nel senso che l'operazione stessa configurasse non già una forma di controllo esclusivo da parte di Fondiaria-SAI, bensì una forma di controllo congiunto tra i su menzionati soci.

Ciò principalmente in quanto tra le "*materie rilevanti*" per le quali occorre una maggioranza qualificata, che si traduceva in un (OMISSIS) rientravano decisioni importanti, quali (OMISSIS).

Contestualmente, in data 19 giugno 2007, Fondiaria-SAI e la controllante Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni presentavano all'ISVAP istanza di autorizzazione all'assunzione, rispettivamente diretta ed indiretta, del controllo di Popolare Vita, ai sensi dell'art. 68 del codice delle assicurazioni.

Al riguardo, l'Autorità in sede di istruttoria dell'istanza aveva formulato alcuni rilievi attinenti in parte alle medesime osservazioni già formulate da codesta AGCM in ordine (OMISSIS) da parte di Fondiaria-SAI ed in altra parte ad aspetti in relazione ai quali sarebbe stato necessario apportare alcune modifiche agli accordi, al fine di rispettare le previsioni dell'art. (OMISSIS).

Conseguentemente, tenuto conto, da un lato, che era nell'intenzione delle parti assicurare il controllo esclusivo di Fondiaria-SAI su Popolare Vita e, dall'altro, della necessità di conformarsi ai rilievi dell'ISVAP, le parti convenivano di modificare il patto parasociale concernente i rapporti di *governance*.

In particolare, veniva eliminata dalle "*materie rilevanti*" l'approvazione (OMISSIS) sicché, eliminato (OMISSIS), veniva meno la principale obiezione formulata tanto da codesta AGCM quanto dalla scrivente Autorità circa l'esistenza del (OMISSIS).

Conseguentemente l'ISVAP, con provvedimento n. 2547 del 30 agosto 2007, autorizzava l'assunzione del controllo da parte di Fondiaria-SAI su Popolare Vita ai sensi dell'art. 68 del codice delle assicurazioni.

2. Soggetto acquisito

Popolare Vita S.p.A., è una compagnia di bancassicurazione attiva principalmente nella distribuzione di prodotti assicurativi vita di investimento, di risparmio e di previdenza integrativa.

In particolare, la società Popolare Vita risulta autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV, V e VI e nei rami danni 1-Infortuni e 2-Malattia.

Si riporta, di seguito, il dato attinente alla raccolta premi nei rami vita in Italia al II trimestre 2009 per la società Popolare Vita.

In particolare:

- Popolare Vita ha raccolto premi per (OMISSIS), pari ad una quota di mercato vita (OMISSIS). La raccolta è concentrata prevalentemente nel ramo (OMISSIS).

3. Soggetto acquirente

Fondiaria-SAI, capogruppo dell'omonimo gruppo assicurativo, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni e vita ad eccezione della riassicurazione nel ramo VI.

Il gruppo Fondiaria-SAI opera in Italia nei mercati vita e danni, attraverso le seguenti compagnie di diritto italiano:

Rami vita

- BIM Vita S.p.A. - *Joint venture* paritetica con Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. – autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I;
- Bipiemme Vita S.p.A. - controllata indiretta di Fondiaria-SAI attraverso Milano Assicurazioni S.p.A. (51%) - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV, V e VI e riassicurativa nei rami I, III, V e VI, nonché all'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1-Infortuni e 2-Malattia;
- Dialogo Vita S.p.A. - controllata indiretta di Fondiaria-SAI attraverso Milano Assicurazioni S.p.A. (60%) - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I;

- Liguria Vita S.p.A. - controllata indiretta di Fondiaria-SAI attraverso Liguria Assicurazioni S.p.A. (100%) a sua volta controllata da Milano Assicurazioni S.p.A. (99,9%) - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, e V ed all'attività riassicurativa nel ramo I;
- Popolare Vita S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV, V e VI e nei rami danni 1-Infortuni e 2-Malattia;
- Systema Vita S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, V e VI e riassicurativa nei rami I, V e VI;
- Milano Assicurazioni S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami vita, nonché all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni.

Rami danni

- Capitalia Assicurazioni S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18 e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione del ramo 18;
- Dialogo Assicurazioni S.p.A. - controllata indiretta di Fondiaria-SAI attraverso Milano Assicurazioni S.p.A. (99,8%) - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 e 18;
- Europa Tutela Giudiziaria S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 17;
- Liguria Assicurazioni S.p.A. - controllata indiretta di Fondiaria-SAI attraverso Milano Assicurazioni S.p.A. (99,9%) - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami danni e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione del ramo 18;
- Pronto Assistance S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 18;
- Italiana Assicurazioni S.p.A. – controllata indiretta di Fondiaria-SAI attraverso SAI Holding Italia S.p.A. (94,7%) autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni;
- Systema compagnia di Assicurazioni S.p.A. - controllata indiretta di Fondiaria-SAI attraverso Milano Assicurazioni S.p.A. (100%) - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 e 18.

A tutto il II trimestre 2009, il gruppo Fondiaria-SAI ha complessivamente raccolto in Italia, nei mercati vita e danni, premi per (OMISSIS) circa, pari ad una quota di mercato del (OMISSIS) circa. Di questi, (OMISSIS) circa sono imputabili alla gestione vita (quota di mercato vita (OMISSIS)).

Nel mercato vita, il (OMISSIS) della produzione del gruppo Fondiaria-SAI è rappresentato da polizze di ramo (OMISSIS), il (OMISSIS) da prodotti di ramo (OMISSIS), (OMISSIS) da prodotti di ramo (OMISSIS), il (OMISSIS) da quelli di ramo (OMISSIS) e (OMISSIS) da quelli di ramo (OMISSIS).

4. Definizione dei mercati assicurativi interessati

I mercati interessati dall'operazione in parola sono quelli individuati nei settori della produzione e della distribuzione dei singoli rami vita.

Dal punto di vista geografico il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre quello della distribuzione è a carattere locale (provinciale).

5. Mercato della distribuzione

In generale, la domanda assicurativa nel mercato vita viene soddisfatta prevalentemente attraverso sportelli bancari e postali. A tutto il II trimestre 2009, il 61,4% dei prodotti vita è stato distribuito attraverso il canale bancario e postale, il 15,4% dalle agenzie con mandato, il 13,5% circa dai promotori finanziari, l'8,5% da agenzie in economia e gerenze. Marginalmente da brokers (0,8%) e da altre forme di vendita diretta (0,4%).

Nel dettaglio, a tutto il II trimestre 2009, Popolare Vita ha distribuito i prodotti assicurativi vita prevalentemente attraverso (OMISSIS) ed in modo meno rilevante attraverso (OMISSIS).

Per quanto riguarda, invece, il gruppo Fondiaria-SAI, la distribuzione nei rami vita, avuto riguardo al medesimo periodo, è avvenuta prevalentemente attraverso (OMISSIS) e per il residuo attraverso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).

A livello provinciale, Popolare Vita non detiene quote di mercato rilevanti ai fini concorrenziali, avuto riguardo alla soglia di attenzione del 30% e tuttavia si segnalano, per la loro potenziale rilevanza, le quote detenute dalla medesima società a (OMISSIS).

A livello provinciale, neanche il gruppo Fondiaria-SAI detiene quote di mercato rilevanti, avuto riguardo alla soglia di attenzione del 30% e tuttavia si devono segnalare le quote detenute nelle province di (OMISSIS).

Le rilevate soglie di attenzione del gruppo Fondiaria-SAI nelle province indicate sono da attribuire prevalentemente alla distribuzione dei prodotti di (OMISSIS), considerato che nelle medesime province le altre imprese del gruppo detengono quote irrilevanti che non superano il (OMISSIS).

Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato assicurativo vita derivanti dall'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Popolare Vita da parte di Fondiaria-SAI, questa Autorità ritiene che, pur con le evidenze sopra rappresentate, l'operazione di concentrazione in esame non alteri l'equilibrio concorrenziale preesistente nel mercato della produzione e della distribuzione dei prodotti assicurativi vita.

Il Presidente
Giancarlo Giannini

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 MODIFICHE STATUTARIE

Aumento di capitale sociale di Arag Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 5 febbraio 2010 ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 30 dicembre 2009 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Arag Assicurazioni S.p.A.. Tali modifiche riguardano l'aumento del capitale sociale da euro 6.000.000 ad euro 13.000.000, eseguito in pari data.

* * * * *

Aumento di capitale sociale di Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 17 febbraio 2010, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto sociale conseguente alle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 16 novembre 2009. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da zero euro ad euro 20.000.000,00.

5.2 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Zurich España, Companhia de Seguros y Reaseguros S.A., con sede in Spagna, alla Zurich Insurance plc, con sede in Irlanda.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che il Ministerio De Economia Y Hacienda ha comunicato di aver approvato il trasferimento totale del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Zurich España, Companhia de Seguros y Reaseguros S.A., con sede in Spagna, alla Zurich Insurance PLC, con sede in Irlanda, tale approvazione è stata pubblicata sul *Boletín Oficial del Estado* in data 18 gennaio 2010.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della Alpha Insurance A/S alla società Gaia Insurance A/S, entrambe con sede in Danimarca.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza della Danimarca ha autorizzato in data 28 gennaio 2010 il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti assunti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, conseguente alla fusione per incorporazione della società Alpha Insurance A/S nella società Gaia Insurance A/S.

La società Gaia Insurance A/S ha contestualmente variato la propria denominazione in Alpha Insurance A/S.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società British Marine Luxembourg S.A., con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo, e QBE Insurance (Europe) Limited, con sede legale nel Regno Unito.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza lussemburghese, Commissariat aux Assurances, ha comunicato che con decreto ministeriale del 5 febbraio 2010 è stata autorizzato il trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, risultante dalla fusione tra le società British Marine Luxembourg S.A., con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo, e QBE Insurance (Europe) Limited., con sede legale nel Regno Unito.

La citata operazione non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

5.3 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

I sezione

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

MARZO lunedì 1
 lunedì 22

APRILE martedì 20
 martedì 27

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente
(prof. avv. Luciano Infélisi)

II sezione

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

MARZO giovedì 4
 giovedì 18

APRILE giovedì 15
 giovedì 29

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente
(proc. dott. Ettore Torri)

5.4 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2006 nov.	3,970	3,970	2,382	2,25	2,978	2,75
dic.	4,038(*)	4,038	2,423	2,25	3,029	2,75
2007 gen.	4,263	4,106	2,464	2,25	3,080	2,75
feb.	4,280	4,155	2,493	2,25	3,116	2,75
mar.	4,176	4,176	2,506	2,25	3,132	2,75
apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75
lug.	4,760	4,283	2,570	2,25	3,212	2,75
ago.	4,584	4,317	2,590	2,25	3,238	3,25
set.	4,574	4,362	2,617	2,25	3,272	3,25
ott.	4,591	4,406	2,643	2,50	3,304	3,25
nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25
feb.	4,354	4,354	2,612	2,50	3,266	3,25
mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25
apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25
lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25
ago.	4,814	4,628	2,777	2,50	3,471	3,25
set.	4,804	4,647	2,788	2,50	3,485	3,25
ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giug.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XVII Numero 9 - 12 Febbraio 2007". In particolare il tasso di dicembre 2006, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico dell'11 gennaio 2007, era stato comunicato pari a 4,034. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

